



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013^(*)

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - La legge sulla stampa tuttora vigente è la legge 8 febbraio 1948, n. 47, approvata dall'Assemblea costituente. Ai tempi era stata considerata grandemente innovativa e portatrice di istanze libertarie, in aperto contrasto con le gravi limitazioni della libertà d'espressione proprie dell'epoca fascista. Tra le sue innovazioni rispetto al regime previgente vi sono l'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione per l'esercizio del diritto di stampa al quale ha sostituito la semplice registrazione, l'aggravamento delle pene per il reato di diffamazione a mezzo stampa a rafforzamento della tutela dei diritti della personalità e l'introduzione obbligatoria del direttore responsabile come figura di garanzia. Ai sensi di questa legge il direttore responsabile è considerato «autore» del giornale inteso come opera collettiva di cui concepisce il piano generale, stabilisce le direttive cui si devono uniformare le singole opere e svolge attività di selezione e coordinamento finalizzata a ottenere un risultato unitario. Questa legge è chiaramente degna figlia della propria epoca e frutto di un lavoro encomiabile, che tuttavia è da ritenersi, per troppi aspetti, superata, soprattutto se letta congiuntamente alla norma che sanziona penalmente il direttore responsabile in caso di omesso controllo.

L'attuale versione dell'articolo 57 del codice penale è stata introdotta dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che affermava la sussistenza dell'obbligo di controllo da parte del responsabile per prevenire la commissione di reati (Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 23 giugno 1956). L'articolo 57 codice penale nella for-

mulazione tuttora vigente così recita: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuito in misura non eccedente un terzo». Il legislatore di allora pertanto ha ritenuto opportuno punire il direttore responsabile che per negligenza ometteva di controllare gli scritti che venivano pubblicati sul suo giornale. Anche questa norma è obsoleta.

Come si possa pretendere oggi che il direttore di una testata nazionale controlli tutte le fonti dei numerosi articoli che vengono pubblicati resta quasi un mistero. Va detto che a favore di questa tesi si sono espresse alcuni corti di merito che hanno ritenuto responsabile penalmente solo «il giornalista professionalmente accreditato in virtù della specifica esperienza in una determinata materia» (così, ad esempio tribunale di Roma 10 marzo 1989), ma si tratta (purtroppo) di un indirizzo a tutt'oggi minoritario.

Il «classico» reato che si commette col mezzo della stampa è il delitto di diffamazione, previsto dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Tuttavia, se la diffamazione a mezzo stampa consiste «nell'attribuzione di un fatto determinato» si deve far luogo ancora alla legge n. 48 del 1947 che all'articolo 13 prevede «la pena della reclusione da uno a sei

anni e della multa non inferiore a lire 500.000».

È chiaro che se il direttore responsabile di una grande testata abbia già in passato «omesso di impedire che col mezzo della stampa venissero commessi reati» non è illogico che – astrattamente – si veda comminare una pena così elevata, dal momento che la pena della reclusione irrogabile andrebbe dai quattro mesi a quattro anni (grazie alla diminuzione di cui all'articolo 57 codice penale).

In passato il nostro movimento politico, proprio per «eliminare» i rischi connessi (pene detentive privative della libertà personale) ai reati di «opinione», con l'allora Ministro della giustizia onorevole Roberto Castelli, aveva approvato un pacchetto di modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvate con la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Con quella riforma si raggiungeva l'obiettivo di cancellare, per la prima volta nella storia della Repubblica, una serie di reati che ormai nulla avevano

a che fare con la libertà di pensiero e di opinione che caratterizza una democrazia.

Tale necessità di riforma oggi appare condivisibile anche rispetto alle fattispecie delittuose dell'ingiuria e della diffamazione che devono essere sanzionate unicamente con una pena pecuniaria. In tale ottica riformatrice è altresì utile prevedere parametri oggettivi da cui far dipendere l'entità del risarcimento del danno. Infatti, come sappiamo, il risarcimento del danno e la riparazione sono istituti slegati da veri e propri parametri, se non quelli di creazione giurisprudenziale (comunque disomogenei rispetto al territorio nazionale).

In tale direzione, il presente disegno di legge reca modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione, volte a prevedere per i reati richiamati sanzioni pecuniarie in luogo delle sanzioni privative della libertà personale e pone criteri diretti a rendere più «oggettiva» la riparazione pecuniaria del danno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 8 febbraio
1948, n. 47)*

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, il sesto e il settimo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al comma 1, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, da presentare al tribunale di cui all'articolo 5, entro un mese dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il

caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.»;

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.

2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere comunque la somma di euro 50.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento a favore della medesima parte offesa.

3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere comunque l'importo di euro 20.000.

4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive in tre anni.»;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - *(Diffamazione)*. - Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,

ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

